

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

23.3.2007

PE 386.580v01-00

EMENDAMENTI 14-78

**Progetto di parere
di Gilles Savary**

(PE 384.599v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Proposta di direttiva (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))

Emendamento presentato da Sahra Wagenknecht

Emendamento 14

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a proporre la bocciatura della proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

Begründung: Mit der vollständigen Liberalisierung der Postdienste soll in der EU ein weiterer Bereich der Daseinsvorsorge dem freien Spiel der Märkte übergeben werden. Es drohen hier jedoch nicht nur, wie bei anderen bereits vollzogenen Liberalisierungen, gravierende Preissteigerungen. Aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten drohen darüber hinaus Einschränkungen der postalischen Universaldienstverpflichtungen. Da der Postsektor ein sensibler Bereich von sehr hoher Wichtigkeit für die Bürgerinnen und Bürger in Europa ist und der flächendeckende und unkomplizierte Zugang der Bevölkerung zu ihnen von elementarer Bedeutung ist, ist eine weitere Liberalisierung des Postsektors nicht zu rechtfertigen und deshalb abzulehnen.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 15
CONSIDERANDO3 BIS (nuovo)

(3 bis) L'ulteriore rinvio di una totale liberalizzazione sarebbe svantaggioso sia per le imprese che per i consumatori dell'UE. Lo sviluppo di metodi sostitutivi, l'evoluzione tecnica e il cambiamento nel comportamento dei clienti si scontra con il sussistere dei monopoli e delle sovvenzioni incrociate esistenti nel settore postale.

Or. en

Emendamento presentato da Bernhard Rapkay e Ieke van den Burg

Emendamento 16
CONSIDERANDO 4

(4) Le misure adottate in tale settore dovrebbero essere concepite in modo tale che possano essere conseguiti i compiti affidati alla Comunità come obiettivi in conformità dell'articolo 2 del trattato CE, vale a dire promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(4) Le misure adottate in tale settore dovrebbero essere concepite in modo tale che possano essere conseguiti i compiti affidati alla Comunità come obiettivi in conformità dell'articolo 2 del trattato CE, vale a dire promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. ***In particolare, si dovrebbe provvedere affinché i provvedimenti in tale settore non comportino rapporti di lavoro precari. Occorrerà altresì garantire che tutti gli operatori di mercato operino nelle***

stesse condizioni concorrenziali.

Or. de

Motivazione

In sede di apertura dei mercati occorre tenere presente che le condizioni di lavoro abbisognano di una particolare tutela specie nel settore della stabilità dei rapporti di lavoro e nel settore dei redditi. Onde evitare distorsioni di concorrenza occorre garantire pari condizioni per tutti gli operatori.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 17
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) I mercati postali europei hanno subito enormi cambiamenti negli ultimi anni, uno sviluppo che è stato incrementato dai progressi tecnologici e da un aumento della concorrenza dovuto alla deregolamentazione. A causa della globalizzazione, è essenziale adottare un atteggiamento proattivo e favorevole allo sviluppo per non privare noi stessi e i nostri cittadini dei vantaggi di tali cambiamenti.

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 18
CONSIDERANDO 7

(7) In conformità della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettivo che valuta, per ogni Stato membro, l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame **completo** del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate.

(7) In conformità della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettivo che valuta, per ogni Stato membro, l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate. **Tuttavia, la comprensione delle incidenze**

sull'occupazione e sulla coesione sociale e territoriale, risultanti dal compimento del mercato interno, postula una più ampia consultazione delle parti interessate.

Or. fr

Motivazione

Stanti le ampie sfide poste dal compimento del mercato interno nel settore postale, la Commissione dovrebbe sottoporre a disamina le incidenze della liberalizzazione sull'occupazione e sulla coesione sociale e territoriale.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 19
CONSIDERANDO 7

(7) In conformità della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettivo che valuta, per ogni Stato membro, l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate.

(7) In conformità della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettivo che valuta, per ogni Stato membro, l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate. ***I mercati postali europei hanno subito enormi cambiamenti negli ultimi anni, uno sviluppo che è stato incrementato dai progressi tecnologici e da un aumento della concorrenza dovuto alla deregolamentazione. A causa della globalizzazione, è essenziale adottare un atteggiamento proattivo e favorevole allo sviluppo per non privare noi stessi e i nostri cittadini dei vantaggi di tali cambiamenti.***

Or. en

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 20
CONSIDERANDO 7

(7) In conformità della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettivo che valuta, per ogni Stato membro, l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate.

(7) In conformità della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettivo che valuta, per ogni Stato membro, l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate. ***Una comprensione approfondita di tutte le conseguenze del pieno completamento del mercato interno sia sull'occupazione che sulla coesione sociale e territoriale esige, tuttavia, una più ampia consultazione delle parti interessate.***

Or. en

Motivazione

In considerazione delle conseguenze di una piena apertura del mercato nel settore postale, la Commissione dovrebbe effettuare uno studio approfondito sull'impatto della liberalizzazione sull'occupazione e sulla coesione sociale e territoriale.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 21
CONSIDERANDO 8

(8) Secondo lo studio prospettivo, l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza ***bisogno di*** un settore riservato.

(8) Secondo lo studio prospettivo, ***e con specifico riferimento alle soluzioni alternative di finanziamento***, l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza un settore riservato ***per gli stati membri in cui***

tale modalità di finanziamento risultasse necessaria.

Or. fr

Motivazione

Fintantoché la Commissione non avrà predisposto un bilancio completo dei modi di finanziamento del servizio universale, il settore riservato non potrà essere escluso come modo di finanziamento del servizio universale anche a causa delle difficoltà incontrate da taluni Stati membri.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 22
CONSIDERANDO 8

(8) Secondo lo studio prospettivo, l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza ***bisogno di*** un settore riservato.

(8) Secondo lo studio prospettivo, ***segnatamente gli sviluppi in materia di metodi alternativi di finanziamento,*** l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE ***non*** può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza un settore riservato ***per quegli Stati membri in cui tale finanziamento resta necessario.***

Or. en

Motivazione

I settori riservati non dovrebbero essere esclusi dal finanziamento degli obblighi di servizio universale fintanto che la Commissione non abbia elaborato uno studio completo sui metodi di finanziamento.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 23
CONSIDERANDO 9

(9) Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, i

(9) Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, ***non***

fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato, e gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari a un ambiente più aperto. ***Gli Stati membri possono inoltre sfruttare l'opportunità fornita dal periodo di trasposizione, nonché il consistente*** lasso di tempo necessario per l'introduzione di una concorrenza ***efficace***, per procedere, se necessario, all'ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale.

tutti i fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato, e ***non tutti*** gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari a un ambiente più aperto. ***Stante il*** lasso di tempo necessario per l'introduzione di una concorrenza ***equa***, per procedere, se necessario, all'ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale, ***gli Stati membri che lo reputino necessario potranno sfruttare l'opportunità del rinvio della data del 2009 quale data di realizzazione del mercato interno.***

Or. fr

Motivazione

Fintantoché la Commissione non avrà predisposto un bilancio completo dei modi di finanziamento del servizio universale, il settore riservato non potrà essere escluso come modo di finanziamento del servizio universale anche a causa delle difficoltà incontrate da taluni Stati membri.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 24 CONSIDERANDO 9

(9) Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, i fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato, e gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari a un ambiente più aperto. Gli Stati membri possono ***inoltre*** sfruttare l'opportunità fornita ***dal periodo di***

(9) Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, i fornitori del servizio universale ***non*** hanno ***tutti*** potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato, e gli Stati membri ***non*** hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari a un ambiente più aperto. ***Considerando il lasso di tempo necessario per introdurre un livello di pari condizioni***

trasposizione, nonché il consistente lasso di tempo necessario per l'introduzione di una concorrenza efficace, per procedere, se necessario, all'ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale.

e per procedere ad una ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale, gli Stati membri possono sfruttare l'opportunità fornita da un rinvio della data del pieno completamento del mercato interno.

Or. en

Motivazione

I settori riservati non dovrebbero essere esclusi dal finanziamento degli obblighi di servizio universale fintanto che la Commissione non abbia elaborato uno studio completo sui metodi di finanziamento.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 25 CONSIDERANDO 10

(10) Dallo studio prospettivo emerge che il settore riservato non *dovrebbe* più *rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto appropriato confermare la data del 1° gennaio 2009 come fase finale del completamento del mercato interno per i servizi postali.*

(10) Dallo studio prospettivo *non* emerge che il *mantenimento del* settore riservato non *sia* più *un'opzione di finanziamento per il servizio universale. E' quindi necessario tener conto dei vantaggi in termini di efficienza economica, certezza giuridica e neutralità di bilancio di un settore riservato, nonché definire metodi alternativi di finanziamento volti al raggiungimento degli stessi obiettivi.*

Or. en

Motivazione

I settori riservati non dovrebbero essere esclusi dal finanziamento degli obblighi di servizio universale fintanto che la Commissione non abbia elaborato uno studio completo sui metodi di finanziamento.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 26
CONSIDERANDO 10

(10) Dallo studio prospettivo emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare *lo strumento privilegiato* per il finanziamento del servizio universale. *Tale valutazione tiene conto dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto appropriato confermare la data del 1° gennaio 2009 come fase finale del completamento del mercato interno per i servizi postali.*

(10) Dallo studio prospettivo *non* emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare *un'opzione* per il finanziamento del servizio universale. *Senza tale analisi preliminare, occorre pertanto considerare i vantaggi in termini di efficienza economica, certezza giuridica e neutralità di bilancio del settore riservato definendo modalità di finanziamento alternative che obbediscano a questi stessi criteri.*

Or. fr

Motivazione

Fintantoché la Commissione non avrà tracciato un bilancio completo delle modalità di finanziamento sul servizio universale, il settore riservato non potrà essere escluso.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 27
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Se si vuole mantenere il servizio universale e finanziarlo senza onerose sovvenzioni statali, il mercato deve essere liberalizzato e ai fornitori del servizio deve essere consentito di operare e competere su un livello di parità di condizioni. Tutto questo non accadrà fintanto che sussisteranno condizioni diverse determinate dal fatto che taluni dei vecchi Stati membri hanno adottato iniziative nel momento in cui la direttiva postale è stata adottata, mentre altri non hanno provveduto ad effettuare i passi necessari per prepararsi ad un approccio graduale e

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 28
CONSIDERANDO 12

(12) Una **completa** apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e contribuirà a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali.

(12) Una **progressiva** apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e contribuirà, **in condizioni che garantiscano neutralità in materia di concorrenza**, a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali.

Motivazione

L'apertura del mercato basata sulla neutralità in materia di concorrenza contribuirà positivamente al mantenimento della qualità e delle condizioni lavorative.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 29
CONSIDERANDO 17

(17) Alla luce degli studi realizzati e al fine di **liberare a pieno** il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno **porre fine al ricorso al** settore riservato e **ai** diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale.

(17) Alla luce degli studi realizzati e al fine di **assumere un finanziamento duraturo e garantito del servizio universale pur liberando** il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno **mantenere l'opzione di un** settore riservato e **di** diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale **per gli**

Stati membri che lo reputino necessario.

Or. fr

Motivazione

Fintantoché la Commissione non avrà predisposto un bilancio completo dei modi di finanziamento del servizio universale, il settore riservato non potrà essere escluso come modo di finanziamento del servizio universale anche a causa delle difficoltà incontrate da taluni Stati membri.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 30
CONSIDERANDO 17

(17) Alla luce degli studi realizzati e al fine di **liberare** a pieno il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno **porre fine al** ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale.

(17) Alla luce degli studi realizzati e al fine di **garantire un duraturo finanziamento del servizio universale, liberando** a pieno il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno **mantenere il** ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale **in quegli Stati membri che lo giudichino necessario.**

Or. en

Motivazione

I settori riservati non dovrebbero essere esclusi dal finanziamento degli obblighi di servizio universale fintanto che la Commissione non abbia elaborato uno studio completo sui metodi di finanziamento.

Emendamento presentato da Gabriele Albertini

Emendamento 31
CONSIDERANDO 18

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le

alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. ***Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale.***

alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione.

Or. it

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione consentirebbe agli Stati membri la possibilità di stabilire che le perdite da servizio universale siano finanziate dai profitti derivanti dalle altre attività al di fuori del servizio universale. Si tratta, evidentemente, di una proposta distorsiva del normale funzionamento dei mercati, poiché in questo modo verrebbe preclusa al fornitore del servizio universale la possibilità di operare nei mercati diversi alla stregua di qualsiasi operatore economico, i.e. utilizzando i profitti conseguiti nelle attività diverse dal servizio universale per effettuare investimenti in innovazione e sviluppo.

Inoltre, una previsione di questo tipo non è coerente con le regole sulla separazione contabile, stabilite proprio per valutare l'onere del servizio universale e il suo finanziamento.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 32
CONSIDERANDO 18

(18) In alcuni Stati membri può essere

(18) In alcuni Stati membri può essere

necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, ***come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale.***

necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono ***il mantenimento di un settore riservato***, il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Fintantoché la Commissione non avrà predisposto un bilancio completo dei modi di finanziamento del servizio universale, il settore riservato non potrà essere escluso come modo di finanziamento del servizio universale anche a causa delle difficoltà incontrate da taluni Stati membri.

Peraltro occorre sopprimere il riferimento alle sovvenzioni incrociate da parte del fornitore del servizio universale poiché si tratta di un onere non equo per quest'ultimo in un contesto vieppiù concorrenziale.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 33
CONSIDERANDO 18

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. ***Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale.***

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono ***il mantenimento di un settore riservato***, il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione.

Or. en

Motivazione

I settori riservati non dovrebbero essere esclusi dal finanziamento degli obblighi di servizio universale fintanto che la Commissione non abbia elaborato uno studio completo sui metodi di finanziamento. E' opportuno sopprimere il riferimento alle sovvenzioni incrociate da parte del fornitore del servizio universale poiché si tratta di un onere iniquo per quest'ultimo nei mercati più competitivi.

Emendamento presentato da Andrea Losco

Emendamento 34 CONSIDERANDO 24

(24) In un ambiente pienamente competitivo,

(24) In un ambiente pienamente competitivo,

tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si devii dal principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici. ***A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale.***

tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si devii dal principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici.

Or. it

Motivazione

Il riferimento alle tariffe uniformi dovrebbe essere limitato nella maggior misura possibile, in modo da consentire anche agli operatori la stessa flessibilità nelle politiche dei prezzi, di cui godono gli operatori concorrenti. Ciò garantirebbe a tutti gli operatori operanti nel mercato uguali condizioni di partenza per l'offerta dei propri servizi e, in particolare, uno scenario regolatorio uniforme applicabile a tutti.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 35 CONSIDERANDO 24

(24) In un ambiente pienamente competitivo, ***tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si devii dal principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici.*** A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri

(24) In un ambiente ***vieppiù*** competitivo, ***occorre vigilare affinché i fornitori del servizio universale si vedano accordare la necessaria flessibilità tariffaria per garantire una fornitura, redditiva sul piano finanziario, del servizio universale. Pertanto occorre vigilare, da una parte, affinché gli Stati membri non impongano tariffe derogatorie del principio secondo cui i prezzi riflettono, soltanto in casi limitati, la domanda e i costi normali di mercato. A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il***

invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale.

servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale. ***Il principio dell'orientamento dei prezzi sui costi non impedisce agli operatori preposti al servizio universale di praticare tariffe uniformi per prestazioni contestuali al servizio universale.***

Or. fr

Motivazione

Occorre trarre le conseguenze della scelta di una liberalizzazione progressiva dei principi tariffari applicabili ai fornitori del servizio universale. Infatti essa deve far riscontro alla necessaria flessibilità per il fornitore del servizio universale per far fronte alla concorrenza e adattarsi alla domanda del mercato.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 36
CONSIDERANDO 24 BIS (nuovo)

(24 bis) D'altro canto, occorre rendere più flessibili le condizioni tariffarie cui soggiacciono i servizi dei fornitori del servizio universale onde consentire alle imprese, agli spedizionieri di un gran numero di invii nonché agli intermediari che raggruppano le spedizioni di vari clienti, di inserirsi nei vari punti della rete postale.

Or. fr

Motivazione

Occorrerebbe trarre le conseguenze della scelta di una liberalizzazione progressiva dei principi tariffari applicabili ai fornitori del servizio universale. Infatti essa deve far riscontro alla necessaria flessibilità per il fornitore del servizio universale per far fronte alla concorrenza e far sì che quest'ultima si eserciti in condizioni di equità.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 37
CONSIDERANDO 25

(25) In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni incrociate. **soppresso**

Or. en

Emendamento presentato da Andrea Losco

Emendamento 38
CONSIDERANDO 25

(25) In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni incrociate.

(25) In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, è opportuno consentire ai fornitori del servizio universale di adottare una flessibilità dei prezzi - nell'ambito del servizio universale - che tenga conto dei diversi costi e dei diversi livelli di concorrenza nei vari segmenti di mercato.

Or. it

Motivazione

In un mercato pienamente aperto alla concorrenza, andrebbe garantita la flessibilità dei prezzi al fornitore del servizio universale, affinché quest'ultimo sia messo nelle condizioni di potere realmente competere con gli altri operatori e di adattarsi alle esigenze del mercato.

L'entrata nel mercato di nuovi operatori implica infatti una maggiore pressione concorrenziale sul fornitore del servizio universale nei segmenti di mercato più profittevoli.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 39
CONSIDERANDO 26

(26) In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

(26) In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo ***e al fine di garantire che le sovvenzioni incrociate dai servizi universali a quelli non universali non abbiano ripercussioni negative sulle condizioni di questi ultimi per quanto riguarda la concorrenza***, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

Or. en

Emendamento presentato da Zsolt László Becsey

Emendamento 40
CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)

(27 bis) la maggior parte dei servizi postali è già aperta alla concorrenza e che i fornitori di servizi universali in settori riservati sono anch'essi esposti alla concorrenza da parte di utilizzatori di nuove tecnologie della comunicazione, come i sistemi di posta elettronica, i fornitori di servizi universali sono obbligati a modernizzare e a ristrutturare la propria

attività.

Or. en

Motivazione

E' un dato di fatto che la concorrenza è aperta nella maggior parte dei servizi postali. Gli utilizzatori di nuove tecnologie della comunicazione costituiscono un ambito di concorrenza per i fornitori di servizi universali in settori riservati, inducendoli così a modernizzare e a ristrutturare la propria attività.

Emendamento presentato da Ieke van den Burg e Bernhard Rapkay

Emendamento 41
CONSIDERANDO 32

(32) Nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno per i servizi postali e contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che applica il diritto comunitario riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell'applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato istituito dalla direttiva 97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva.

(32) Nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno per i servizi postali e contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che applica il diritto comunitario riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell'applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato istituito dalla direttiva 97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. ***Tale comitato dovrebbe coordinare le procedure di sorveglianza in materia di obblighi di servizio universale, fondi di compensazione e norme del lavoro.*** Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le attività transfrontaliere e di consolidamento nel mercato postale necessitano di una adeguata sorveglianza, sia a livello nazionale che comunitario.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 42
CONSIDERANDO 34

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sullo sviluppo del mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sullo sviluppo del mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE. ***Nella prossima relazione entro e non oltre il 31 dicembre 2010, la Commissione, previa ampia consultazione delle parti interessate e idonei studi, provvederà a inserire una valutazione dell'efficacia dei metodi di finanziamento proposti dalla direttiva nonché dell'adeguamento della sfera del servizio universale alle esigenze degli utenti.***

Or. fr

Motivazione

Sarebbe opportuno che la Commissione tracci un bilancio completo dei metodi di finanziamento onde garantire il servizio universale prima di sopprimere il settore riservato.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 43
CONSIDERANDO 34

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sullo sviluppo del mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sullo sviluppo del mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE. ***Nella prossima relazione, ed entro e non***

oltre il 31 dicembre 2010, la Commissione, dopo una vasta consultazione delle parti interessate e studi adeguati, inserirà una valutazione approfondita dell'efficacia dei metodi di finanziamento proposti dalla direttiva, nonché dell'adeguatezza del campo di applicazione del servizio universale alle esigenze degli utilizzatori.

Or. en

Motivazione

I settori riservati non dovrebbero essere esclusi dal finanziamento degli obblighi di servizio universale fintanto che la Commissione non abbia elaborato uno studio completo sui metodi di finanziamento.

Emendamento presentato da Andrea Losco

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA (C)

Articolo 2, lettera (c), punto 20 (Direttiva 97/67/CE)

20. Servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per il trasporto di invii postali singoli. ***soppresso***

Or. it

Motivazione

Il riferimento alle tariffe uniformi dovrebbe essere limitato nella maggior misura possibile, in modo da consentire anche agli operatori la stessa flessibilità nelle politiche dei prezzi, di cui godono gli operatori concorrenti. Ciò garantirebbe a tutti gli operatori operanti nel mercato uguali condizioni di partenza per l'offerta dei propri servizi e, in particolare, uno scenario regolatorio uniforme applicabile a tutti.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA (A)

Articolo 2, punto 6 (Direttiva 97/67/CE)

6. invio postale: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore di un servizio postale. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, **ad esempio, libri** cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

6. invio postale: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore di un servizio postale. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza **e di pubblicità diretta per corrispondenza, di** cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

Or. fr

Motivazione

Il sussistere di una definizione della pubblicità diretta per corrispondenza costituisce un segnale forte di riconoscimento delle peculiarità di tale mercato nel settore postale.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 46
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA (B)

(b) il punto 8 è soppresso;

soppresso

Or. fr

Motivazione

La definizione della pubblicità diretta per corrispondenza è sempre necessaria in caso di mantenimento di un settore riservato. Peraltro, il sussistere di una definizione della pubblicità diretta per corrispondenza costituisce un segnale forte di riconoscimento delle peculiarità di tale mercato nel settore postale.

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool e Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 47
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 3, paragrafo 1 (Direttiva 97/67/CE)

(2 bis) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri devono garantire che gli utenti beneficino del diritto a un servizio universale corrispondente a un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti

permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili per tutti gli utenti.

Solo i servizi postali forniti a tariffa unitaria sono parte del servizio universale."

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale del servizio universale è quello di proteggere gli interessi dei consumatori in Europa. Il servizio deve pertanto essere concentrato principalmente su invii postali da privato a privato. Ciò non riguarda gli invii di massa automatici.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 3, paragrafo 4 (Direttiva 97/67/CE)

(3 bis) L'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che il servizio universale comprenda almeno i servizi seguenti:

– raccolta, smistamento, trasporto e recapito dei singoli invii postali fino a un peso di due chilogrammi;

– raccolta, smistamento, trasporto e recapito di singoli invii postali raccomandati e assicurati;

- servizi relativi agli invii raccomandati e invii con valore dichiarato;"

Or. en

Motivazione

L'obbligo del servizio universale sarà opportunamente soddisfatto se applicato alle singole lettere e agli invii postali.

Emendamento presentato da Heide Rühle

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

1 bis. Ciascuno Stato membro incarica le proprie autorità nazionali di regolamentazione di definire più in dettaglio, in consultazione con le parti interessate, l'obbligo del servizio universale, in particolare per quanto riguarda i tempi di consegna, la frequenza di raccolta e di recapito, e la sicurezza e l'affidabilità del servizio universale.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vedersi affidare il compito di definire nei dettagli l'obbligo del servizio universale, in consultazione con le parti interessate.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 50

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 4, paragrafo 2 (Direttiva 97/67/CE)

2. Gli Stati membri possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità **e minima distorsione del mercato** e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei

2. Gli Stati membri possono decidere, **se lo ritengono necessario**, di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione **e** proporzionalità e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei

fornitori del servizio universale da essi nominati.

fornitori del servizio universale da essi nominati.

Or. en

Emendamento presentato da Bernhard Rapkay e Ieke van den Burg

Emendamento 51
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese incaricate della fornitura del servizio universale rispettino standard minimi sociali onde evitare rapporti di lavoro precari in tale settore.

Or. de

Motivazione

In sede di apertura dei mercati occorre tenere presente che le condizioni di lavoro abbisognano di una particolare tutela specie nel settore della stabilità dei rapporti di lavoro e nel settore dei redditi. Onde evitare distorsioni di concorrenza occorre garantire pari condizioni per tutti gli operatori.

Emendamento presentato da Heide Rühle

Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

2 bis. Gli Stati membri possono esigere che l'operatore selezionato offra al proprio personale i medesimi diritti di cui avrebbe beneficiato il personale assunto in precedenza, in caso di trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso dei trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di

stabilimenti¹.

¹ *GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.*

Or. en

Motivazione

E' necessario garantire la tutela dei lavoratori nell'eventualità di un trasferimento delle attività da un operatore del servizio universale a un altro.

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 53

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 1 (Direttiva 97/67/CE)

1. Con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di **uno o più degli** strumenti **di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile** con il trattato CE.

1. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di **tutti gli** strumenti **compatibili** con il trattato CE.

Or. fr

Motivazione

In linea con il principio di sussidiarietà si dovrebbe lasciare la scelta agli Stati membri di finanziare gli obblighi risultanti dal servizio universale ricorrendo a tutti gli strumenti idonei e compatibili con le disposizioni del trattato CE.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 54

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 1 (Direttiva 97/67/CE)

1. Con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o

1. Con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o

speciali per *l'instaurazione o la fornitura di servizi postali*. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato CE.

speciali per *contribuire al finanziamento del servizio universale*. **Fatto salvo il paragrafo 6**, gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato CE.

Or. en

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 2 (Direttiva 97/67/CE)

2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi ***all'offerente che offre i costi più bassi ed è in grado di fornire servizi universali*** in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Or. en

Motivazione

Per incoraggiare l'efficienza e ridurre i costi di compensazione del servizio universale, gli Stati membri devono organizzare gare d'appalto attribuendo il contratto all'offerente che offre i costi più bassi.

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 2 (Direttiva 97/67/CE)

2. Gli Stati membri ***possono garantire*** la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

2. ***In caso di compensazione***, gli Stati membri ***garantiscono*** la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Motivazione

Qualora non vi sia un'impresa disposta a fornire il servizio universale senza compensazione, una procedura di gara d'appalto può, in casi di compensazione, assicurare risultati trasparenti, efficaci ed vantaggiosi.

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 57

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 3, alinea (Direttiva 97/67/CE)

3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore del servizio universale, possono:

3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore del servizio universale ***e non vi sia un'impresa disposta a fornire tale servizio senza compensazione***, possono:

Motivazione

I meccanismi di compensazione descritti all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), devono essere prese in considerazione solo qualora non vi sia un'impresa disposta a fornire il servizio universale senza compensazione. Se un'impresa è disposta a fornire il servizio universale senza compensazione, la procedura di appalto pubblico è inutile (cfr. em. 2).

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 58

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 4 (Direttiva 97/67/CE)

4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o

4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o

dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo **o di adempiere gli obblighi del servizio universale**. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

Or. en

Motivazione

E' opportuno distinguere le imprese designate come prestatrici del servizio universale, dagli altri fornitori.

Emendamento presentato da Ieke van den Burg

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 4 (Direttiva 97/67/CE)

4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo **di** contribuire finanziariamente al fondo **o di** adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo **fatto ad ogni operatore di scegliere fra** contribuire finanziariamente al fondo **o adempiere** gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non devono essere autorizzati a obbligare tutti gli operatori del mercato a fornire il servizio universale, dato che ciò bloccherebbe effettivamente l'accesso ai mercati ai nuovi concorrenti. Il modello "Pay or Play" non è competenza degli Stati membri, ma una

scelta di ogni singolo operatore.

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 60

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

5 bis. Qualora uno Stato membro reputi che nessuno dei dispositivi citati in precedenza garantisca il finanziamento sostenibile dei costi netti del servizio universale, può continuare a riservare taluni servizi al/ai fornitore/i del servizio universale. I servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e al recapito degli invii ordinari di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, che il loro recapito sia accelerato o meno, nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono:

– il limite di peso è di 50 grammi dal 1° gennaio 2009. Questo limite di peso non si applica se il prezzo è pari a, o superiore di almeno due volte e mezza la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.

– Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo.

– Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso ed al prezzo.

– Nella misura in cui ciò è necessario per assicurare la prestazione del servizio universale, ad esempio, a seguito delle caratteristiche specifiche dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata nei medesimi limiti di

peso e di prezzo.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve elaborare una relazione sull'efficacia di tutti i vari metodi di finanziamento degli obblighi di servizio universale. Sino a tale data, il settore riservato deve essere mantenuto alle stesse condizioni.

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 61

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 5 ter (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

5 ter. La Commissione effettua uno studio per valutare l'efficacia dei metodi di finanziamento applicati da ciascuno Stato membro, conformemente alle pratiche migliori, e per l'adeguamento del servizio universale alle necessità degli utenti. In base alle conclusioni di tale studio, la Commissione, dopo ampia consultazione delle parti interessate e non oltre il 31 dicembre 2010, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso di una proposta che conferma la data del 2012 per il completamento del mercato interno dei servizi postali o che definisce qualsiasi altra fase, alla luce delle conclusioni dello studio.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve elaborare una relazione sull'efficacia di tutti i vari metodi di finanziamento degli obblighi di servizio universale. Sino a tale data, il settore riservato deve essere mantenuto alle stesse condizioni.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 62

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

5 bis. Qualora uno Stato membro ritenga che nessuno dei succitati dispositivi sia atto a garantire il finanziamento duraturo dei costi netti del servizio universale, può continuare a riservare taluni servizi al fornitore nominato del servizio universale. I servizi che possono essere riservati sono la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza in arrivo transfrontaliera tramite consegna espressa o meno, in conformità dei seguenti limiti peso/prezzo. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il limite di peso è fissato a 50 grammi. Esso non si applica qualora il prezzo sia pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria più rapida. Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere autorizzate deroghe alle restrizioni relative al peso e al prezzo.

Nella misura necessaria per garantire la fornitura del servizio universale, per esempio, in funzione delle peculiarità dei servizi postali di uno Stato membro, la posta transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata negli stessi limiti di peso e di prezzo.

Or. fr

Motivazione

E' necessario che la Commissione predisponga una relazione sull'efficienza delle varie modalità alternative di finanziamento. Nel frattempo, il settore riservato va mantenuto nelle stesse condizioni di cui alla direttiva 97/67/CE.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 63

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 5 ter (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

5 ter. La Commissione procede ad uno studio teso a valutare sia l'efficienza di tutti gli strumenti di finanziamento, in funzione delle migliori pratiche invalse negli Stati membri, sia l'adattamento del servizio universale alle esigenze degli utenti. Muovendo dalle conclusioni di tale studio, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2010 e previa ampia consultazione di tutti gli operatori interessati, una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata di una proposta che confermi, se del caso, la data del 2012 per il compimento del mercato interno dei servizi postali o definisca qualsiasi altra tappa alla luce delle conclusioni dello studio.

Or. fr

Motivazione

E' necessario che la Commissione predisponga una relazione sull'efficienza delle varie modalità alternative di finanziamento. Nel frattempo, il settore riservato va mantenuto nelle stesse condizioni di cui alla direttiva 97/67/CE.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 64

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

5 bis. Qualora uno Stato membro reputi che nessuno dei dispositivi citati in precedenza garantisca il finanziamento sostenibile dei costi netti del servizio universale, può continuare a riservare taluni servizi al/ai fornitore/i del servizio universale. I servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e al recapito degli invii ordinari di

corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, che il loro recapito sia accelerato o meno, nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono:

– il limite di peso è di 50 grammi dal 1° gennaio 2009. Questo limite di peso non si applica se il prezzo è pari a, o superiore ad almeno due volte e mezza la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.

– Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo.

– Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso ed al prezzo.

– Nella misura in cui ciò è necessario per assicurare la prestazione del servizio universale, ad esempio, a seguito delle caratteristiche specifiche dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata nei medesimi limiti di peso e di prezzo.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve elaborare una relazione sull'efficacia di tutti i vari metodi di finanziamento degli obblighi di servizio universale. Sino a tale data, il settore riservato deve essere mantenuto alle stesse condizioni.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 65

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 7, paragrafo 5 ter (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

5 ter. La Commissione effettua uno studio per valutare l'efficacia dei metodi di

finanziamento applicati da ciascuno Stato membro, conformemente alle pratiche migliori, e l'adeguamento del servizio universale alle necessità degli utenti. In base alle conclusioni di tale studio, la Commissione, dopo ampia consultazione delle parti interessate e non oltre il 31 dicembre 2010, presenta una relazione al parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta che conferma la data del 2012 per il completamento del mercato interno dei servizi postali o che definisce qualsiasi altra fase, alla luce delle conclusioni dello studio.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve elaborare una relazione sull'efficacia di tutti i vari metodi di finanziamento degli obblighi di servizio universale. Sino a tale data, il settore riservato deve essere mantenuto alle stesse condizioni.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 66

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Articolo 8 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

(8 bis) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 bis

Le disposizioni dell'articolo 8 non recano pregiudizio al diritto degli Stati membri di:

- emanare disposizioni specifiche nella propria legislazione nazionale applicabili ai fornitori di servizio universale, conformemente a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori per le necessità dell'esecuzione del servizio universale.*
- Organizzare, in conformità della normativa nazionale, l'installazione di cassette delle lettere sulla via pubblica, l'emissione di francobolli e il servizio di*

invii raccomandati utilizzato nel quadro di procedure giudiziarie o amministrative, per le necessità della fornitura del servizio universale."

Or. en

Motivazione

E' opportuno consentire agli Stati membri di continuare a prevedere disposizioni specifiche a favore dei fornitori di servizio universale, necessarie per fornire effettivamente il servizio universale. In realtà, i fornitori di servizio universale beneficiano, nelle varie normative nazionali, di disposizioni specifiche (ad esempio, per quanto riguarda la normativa applicabile ai trasporti, deroghe al divieto fatto agli autocarri di circolare la domenica) che consentono di fornire il servizio universale alle condizioni precisate dal proprio Stato membro.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 67

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Articolo 8 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

(8 bis) L'articolo della direttiva 97/67/CE è sostituito con il seguente testo:

"Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di:

– prevedere nelle loro legislazioni nazionali disposizioni specifiche applicabili ai fornitori del servizio universale, in base a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori per le esigenze operative del servizio universale.

– Le disposizioni dell'articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare, in linea con la loro legislazione nazionale, l'installazione di buche per le lettere sulla pubblica via, l'emissione di francobolli e il servizio di invii raccomandati contestuale a procedure giudiziarie o amministrative per le esigenze di fornitura del servizio universale."

Motivazione

E' bene consentire agli Stati membri di continuare a prevedere disposizioni speciali a favore dei fornitori del servizio universale in funzione delle esigenze operative dello stesso. Infatti, i fornitori del servizio universale usufruiscono, nell'ambito delle varie normative nazionali, di disposizioni specifiche per esempio rispetto alla legislazione applicabile ai trasporti, motivate dalle esigenze operative del servizio universale.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 68

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 9, paragrafo 2 (Direttiva 97/67/CE)

2. Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

2. Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale. ***Tali esigenze non possono tuttavia essere sproporzionate, né inique.***

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non possono adottare misure sproporzionate o inique per mantenere in uso vecchi monopoli.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 69

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2, alinea (Direttiva 97/67/CE)

La concessione di autorizzazioni può:

Ogniquale volta gli Stati membri designano una o più imprese come prestatrici del servizio universale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, la concessione di autorizzazioni a tali imprese può:

Emendamento presentato da Heide Rühle

Emendamento 70

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2 (Direttiva 97/67/CE)

La concessione di autorizzazioni può:

- **se opportuno**, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;
- **se necessario**, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione;

– **se opportuno**, essere *subordinata* all'obbligo di *contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7*.

La concessione di autorizzazioni può:

- essere subordinata agli obblighi del servizio universale;
- prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, **a condizione che siano compatibili con la normativa comunitaria e figurino nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, tali obblighi possono in particolare riguardare norme sociali e ambientali,**

– **essere subordinato all'obbligo di offrire al proprio personale i diritti di cui avrebbe beneficiato il personale assunto in precedenza in caso di trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE.**

Motivazione

E' necessario autorizzare esplicitamente gli Stati membri a imporre requisiti sociali e ambientali, conformemente alle direttive del 2004 sugli appalti pubblici. E' inoltre necessario garantire la tutela dei lavoratori, nell'eventualità di attività trasferite da un operatore del servizio universale a un altro.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 71

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2 (Direttiva 97/67/CE)

La concessione di autorizzazioni può:

- se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;

La concessione di autorizzazioni può:

- se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;

– se necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione;

– se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7.

– se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7;

– autorizzare i fornitori postali a operare una scelta fra l'obbligo di fornire uno o vari elementi del servizio universale e il contributo finanziario al meccanismo di condivisione di cui all'articolo 7 per il finanziamento dell'esecuzione di tali elementi;

– se necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione;

Or. fr

Motivazione

E' bene chiarire la possibilità per gli Stati membri di varare meccanismi di autorizzazione che consentano ai fornitori postali di operare una scelta fra adempiere una o varie obbligazioni di servizio universale o contribuire al finanziamento dell'adempimento di tali obbligazioni da parte del fornitore del servizio universale. Ciò promuoverebbe una maggiore certezza giuridica per gli Stati membri desiderosi di dar vita a sistemi di regolazione del tipo "pay or play".

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 72

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)(Direttiva 97/67/CE)

La concessione di autorizzazioni a fornitori di servizi diversi dai fornitori del servizio universale può, se del caso, essere soggetta all'obbligo di effettuare un contributo finanziario al meccanismo di condivisione dei costi di cui all'articolo 7.

Le imprese possono scegliere fra un obbligo a contribuire al meccanismo di

partecipazione e ad ottemperare a un obbligo del servizio universale.

Or. en

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 73

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 9, paragrafo 2, comma 3, trattino 2 (Direttiva 97/67/CE)

– per gli stessi requisiti di qualità, disponibilità o esecuzione imporre a un fornitore di servizi obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, di contribuire finanziariamente a un meccanismo di condivisione dei costi;

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 74

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 11 bis (Direttiva 97/67/CE)

(13) È inserito il seguente articolo 11 bis:

soppresso

"Articolo 11 bis

Ogniqualevolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per i seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di avviamento postale, basi dati di indirizzi, cassette postali, cassette di raccolta e recapito, informazioni sui cambiamenti di indirizzo, servizio di redirezione, servizio di rinvio al mittente."

Or. fr

Motivazione

In proposito non risulta necessaria un'armonizzazione a livello comunitario. Infatti taluni Stati membri hanno adottato misure specifiche per consentire agli operatori postali l'accesso a talune infrastrutture dell'operatore del servizio universale in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del settore postale nazionale.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 75

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 11 bis (Direttiva 97/67/CE)

Ogniqualevolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per i seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di avviamento postale, basi dati di indirizzi, cassette postali, cassette di raccolta e recapito, informazioni sui cambiamenti di indirizzo, servizio di redirezione, servizio di rinvio al mittente.

Ogniqualevolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per i seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di avviamento postale, basi dati di indirizzi, cassette postali, cassette di raccolta e recapito, **servizi di distribuzione**, informazioni sui cambiamenti di indirizzo, servizio di redirezione, servizio di rinvio al mittente.

Or. en

Motivazione

L'accesso ad una rete di distribuzione nazionale è determinante per un'entrata effettiva nel mercato postale.

Emendamento presentato da Andrea Losco

Emendamento 76

ARTICOLO 1, PUNTO 14, LETTERA (B)

Articolo 12, lettera (b), trattino 2 (Direttiva 97/67/CE)

- i prezzi devono essere correlati ai costi e **stimolare guadagni in termini di efficienza; ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri**

- i prezzi devono essere correlati ai costi; **i fornitori del servizio universale possono adattare i propri prezzi al fine di adeguare la propria offerta, nell'ambito del servizio**

possono decidere di applicare una tariffa uniforme a tutto il territorio nazionale e/o ai territori di altri Stati membri, per i servizi forniti a tariffa unitaria o per altri invii,

universale, alla domanda di mercato, tenendo conto dei diversi costi e dei diversi livelli di concorrenza nei vari segmenti di mercato;

Or. it

Motivazione

In un mercato pienamente aperto alla concorrenza, andrebbe garantita la flessibilità dei prezzi al fornitore del servizio universale, affinché quest'ultimo sia messo nelle condizioni di potere realmente competere con gli altri operatori e di adattarsi alle esigenze del mercato. L'entrata nel mercato di nuovi operatori implica una maggiore pressione concorrenziale sul fornitore del servizio universale nei segmenti di mercato più profittevoli.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 77

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

3 bis. Qualora uno Stato membro continui a riservare taluni servizi come disposto all'articolo 7, paragrafo 6, il fornitore del servizio universale, nella sua contabilità interna, tiene conti separati almeno per ciascun servizio compreso nel settore riservato, da un lato e, per i servizi non riservati, dall'altro. La contabilità per i servizi non riservati dovrebbe chiaramente distinguere tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Tali sistemi di contabilità interna operano sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili.

Or. en

Motivazione

Sembra giustificato imporre tale sistema di contabilità al fornitore di servizio universale che beneficia di un finanziamento specifico. D'altronde, è logico tenere separate le contabilità fin quando viene fornito un settore riservato.

Emendamento presentato da Olle Schmidt

Emendamento 78

ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 22 bis, paragrafo 1 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

1 bis. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione intende applicare una misura che comporta obblighi per i fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 o 2, essa informa la Commissione, trasmettendo i motivi, nonché una descrizione succinta del progetto di misura. La decisione di rendere tali misure permanenti o di prorogarne la validità è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che la Commissione possa agire adeguatamente nel caso in cui uno Stato membro adotti norme o misure volte a proteggere monopoli, intralciando così il completamento del mercato interno, occorre far sì che le autorità nazionali di regolamentazione trasmettano informazioni sulle azioni che intraprendono.